



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa XXXX XXXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. XXXX/2022 R.G., promossa con ricorso depositato in data 11.10.2022

da

ANGELA MAROTTA,

- ricorrente -

rappresentata e difesa dagli Avvocati ROSA DENIS, GANCI FABIO, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA e MANISCALCO MARIA, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Denis Rosa in Venezia-Mestre via Torre Belfredo n. 13/4

contro

MI - MINISTERO ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- contumace -

OGGETTO: Altre ipotesi.

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016,



per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.

- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 condannarsi il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.

Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

la ricorrente esponeva di essere docente, utilizzata con contratti a tempo determinato presso scuole ed istituti scolastici della provincia di Venezia - da ultimo presso l'IC "XXX XXX" di XXX (VE) -, ed agiva in giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione lamentando la mancata corresponsione a suo favore, in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della carta elettronica del docente, del valore di € 500,00, istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15, invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo e spendibile per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per



attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione o presso il Ministero dell'Università e della Ricerca. Sosteneva che la mancata assegnazione delle carta docente a suo favore costituisse discriminazione contrastante con quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE, in particolare dalle clausole 4 e 6, nonché comunque contrastasse con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 18.12.2000, con i principi di uguaglianza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., e con altre disposizioni di legge ordinaria e di norme contrattuali collettive attinenti alla formazione del docente, richiamando a supporto la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della CGUE pronunciatisi sulla questione. Concludeva, come riportato in epigrafe, affinché fosse accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “*Carta elettronica*” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ed il Ministero condannato alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale relativo (per € 1.500,00) quale contributo alla formazione professionale ovvero, in via subordinata, al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica *ex art. 1218 del c.c.*

Nonostante la regolarità della notifica del ricorso-decreto, rimaneva contumace il Ministero convenuto.

La causa perveniva in decisione all'udienza odierna.

§ § § § § § § § § §

Il ricorso è fondato.

L'art. 1, co. 121, della L. 107/15 ha istituito la “*Carta elettronica*” del docente allo specifico fini di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Tale Carta, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico, per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” e può essere utilizzata specificamente “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e



di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.

In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il DPCM del 23 settembre 2015, poi sostituito dal DPCM 28 settembre 2016: sono stati individuati i “beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.

La ricorrente assume che la previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato sia illegittima in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/UE oltre che con ulteriore normativa sovranazionale ed interna, anche di rilievo costituzionale.

La discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE è stata in effetti affermata recentemente dalla stessa CGUE (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021) che, ritenuto preliminarmente che l'assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con “condizione di impiego” per la quale non vi può essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e indeterminato che non sia fondata su obiettive ragioni, ha concluso nel senso che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a



tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.

Si impone dunque per il giudice nazionale il dovere di disapplicare la normativa interna per la parte in cui non attribuisce anche al personale assunto a tempo determinato il diritto al rilascio della carta docente per la fruizione dell'importo di € 500,00 per anno scolastico finalizzata alle iniziative formative indicate dalla L. 107/15. Ciò, tutte le volte in cui l'attività lavorativa svolta dal personale docente non di ruolo sia priva di significative differenze rispetto a quella svolta dal personale di ruolo, tali non potendo essere identificate nel mero fatto che la prestazione sia resa fino ad una determinata scadenza o per le diverse modalità di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo, come si ricava dai precedenti della CGUE in tema di non discriminazione *ex* clausola 4 della direttiva 1999/70/CE in ambito scolastico.

Sotto questo profilo va precisato che la violazione del principio di non discriminazione sussiste anche in relazione alle annualità scolastiche in cui le ricorrenti hanno prestato servizio con orario parziale, considerato che la normativa di cui al DPCM del 28 settembre 2016 stabilisce espressamente che la carta docente spetta anche al personale di ruolo a tempo parziale.

Tanto premesso, reputa peraltro il giudicante che:

- il diritto spettante al personale non di ruolo debba essere affermato rispetto la consegna di una carta elettronica con il valore nominale di € 500,00 all'anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative mediante l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale l'art. 1, co. 121, L. 107/15. Invero, il legislatore ha introdotto tramite la carta elettronica in questione un beneficio a destinazione vincolata che per espressa indicazione legislativa non ha carattere retributivo, sicché riconoscere ai docenti a tempo determinato la somma corrispondente, che gli consentirebbe di impiegare il denaro anche per acquisti o servizi non attinenti ad attività formative, finirebbe per creare una discriminazione “a contrario” a loro favore



rispetto al personale di ruolo, mentre verrebbe tradita la finalità della norma, volta a sostenere le attività formative;

- in considerazione della finalità formativa attribuita alla carta docente, il Ministero dovrà provvedere alla corresponsione dell'importo nominale corrispondente agli anni scolastici cui si riferisce il ricorso versandolo esclusivamente sulla Carta, che spetta alla ricorrente in quanto attualmente in servizio, come attestato dalla documentazione in atti (doc. 1 ric.). Si osserva in proposito che l'art. 6 del DPCM 28.09.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate»; se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno (v., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022);
- il riconoscimento dell'importo di € 500,00 per annualità scolastica da accreditare sulla carta docente spetta alla ricorrente per tutti gli anni scolastici azionati in giudizio (l'attività lavorativa prestata risulta confermata dalla documentazione in atti, si vedano i docc. *sub* 1 e 2 ric.), per complessivo importo di € 1.500,00.

In conclusione, accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati in ricorso - per complessivo importo di € 1.500,00 -, il Ministero convenuto deve essere condannato a porre in essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari.

Le spese di lite, liquidate tenuto conto della serialità del contenzioso, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei procuratori della ricorrente che si sono dichiarati antistatari.

P.Q.M.



Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, co. 121, L. 107/15, per gli anni scolastici indicati in ricorso - per complessivo importo di € 1.500,00 - e condanna il Ministero dell'Istruzione all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento.

Condanna il Ministero dell'Istruzione a rifondere ai procuratori della ricorrente, che si sono dichiarati antistatari, le spese di lite, liquidate in € 850,00, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, oltre alla rifusione del contributo unificato per € 49,00.

Venezia, 24/05/2023.

Il Giudice del Lavoro

dott. XXX XXXX

